



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

#### **Art. 1 – Oggetto del capitolato**

Oggetto del presente capitolato d'appalto è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture e autocarri di massa complessiva massima 3,5 t, di proprietà della Provincia di Reggio Emilia (a seguire definita "Provincia"), come descritto in dettaglio nel successivo art. 2.

#### **Art. 2 – Descrizione del servizio**

##### **Art. 2.1 Manutenzione ordinaria**

Interventi di manutenzione programmata (i cosiddetti "tagliandi") secondo le prescrizioni contenute nei "libretti uso e manutenzione" rilasciati dalle singole case costruttrici, con fornitura di materiali di consumo e ricambi relativi. Fatti salvi eventuali casi preventivamente autorizzati dalla Provincia, tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere nuovi e originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero dal "mercato parallelo", purché coperti da garanzia e aventi le medesime specifiche tecniche dei prodotti e dei materiali previsti dalla casa costruttrice.

##### **Art. 2.2 Manutenzione straordinaria**

Interventi necessari al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia e usura dei componenti, derivanti dal normale utilizzo dei veicoli, compresi quelli relativi all'impianto elettrico ed elettronico (es.: sostituzione pastiglie freni, sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, pompa acqua, pompa carburante, frizione, centraline elettroniche, controlli impianti GPL e metano, ecc.).

#### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di 24 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, avendo verificato il requisito dell'operatore economico. Qualora l'importo del contratto sia esaurito prima del predetto termine, il rapporto negoziale cesserà.

La Provincia si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica della durata del servizio alle medesime condizioni per un periodo massimo di 90 giorni, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia ancora conclusa una nuova aggiudicazione del servizio.

#### **Art. 4 – Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione**

L'importo complessivo presunto di spesa a base di gara, riferito al periodo di durata del contratto di 24 mesi, ammonta a Euro 60.000,00# (Euro sessantamila/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 20.000# (Euro ventimila/00), I.V.A. esclusa, per costo della manodopera, di regola non soggetto a ribasso; non sono previsti oneri per la sicurezza per rischio di interferenze.

In conseguenza della natura del presente appalto, l'importo degli interventi potrà anche non essere raggiunto qualora, nel corso della durata dello stesso, non si manifestino esigenze di interventi, il cui importo complessivo raggiunga l'ammontare sopra indicato. In questo caso, la ditta aggiudicataria (a seguire definita "Impresa") non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa di indennizzo, risarcimento o richiesta di maggiore compenso.

Ai sensi dall'art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio verrà perfezionato a favore dell'operatore economico, iscritto alla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna, che avrà presentato la migliore offerta in termini di tariffa oraria applicata per la mano d'opera. La sola presentazione dell'offerta comporta, per l'operatore economico offerente, l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

## **Art. 5 – Requisiti di partecipazione**

### **Art. 5.1 Requisiti generali**

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura non dovranno risultare in alcuna delle condizioni di esclusione automatica di cui all'art. 94 e non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Provincia verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico partecipante (di seguito: FVOE).

L'operatore economico partecipante è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Provincia e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Provincia ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95

del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo n. 159/2011. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black lists" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

### **Art. 5.2 Requisiti speciali**

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di seguito previsti:

1. essere iscritti nel registro imprese della C.C.I.A.A. per le tipologie di attività oggetto dell'affidamento;
2. essere abilitati a operare tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Intercent-ER), piattaforma regionale SATER, realizzato dalla regione Emilia-Romagna;
3. avere sede operativa per l'esecuzione del servizio a una distanza non superiore a 20 (venti) km dal centro dell'abitato di Castelnovo ne' Monti (RE);
4. avere un'officina con le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:
  - superficie coperta complessiva (officina, uffici, servizi): mq 450
  - n° 4 ponti sollevatori per automezzi di massa inferiore a 3,5t;
  - n° 2 ponti sollevatori per automezzi di massa superiore a 3,5t;
  - sistema elettronico di diagnostica multimarca;
5. numero minimo di dipendenti e collaboratori fissi: 5 addetti all'officina, di cui almeno uno con competenza certificata nel campo della mecatronica e almeno uno certificato PES-PAV (CEI 11-27); 1 addetto amministrativo a tempo pieno o 2 a tempo parziale;
6. iscrizione al registro F-GAS di cui al D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;

### **Art. 6 – Modalità e tempi di esecuzione del servizio da parte dell'Impresa**

Gli interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti a regola d'arte, nei modi e nei tempi minimi di seguito indicati.

L'Impresa trasmette alla Provincia, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo, il preventivo di spesa contenente la descrizione sintetica dell'intervento da eseguire, dei materiali da utilizzare, dei tempi previsti per la sua esecuzione, nonché il compenso economico richiesto.

L'intervento deve essere effettuato, esclusivamente a seguito di approvazione scritta del preventivo da parte della Provincia, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della approvazione medesima.

Qualora, nel corso dell'intervento approvato, emergesse la necessità di eseguire ulteriori lavori inizialmente non preventivati e approvati, l'Impresa deve darne immediata comunicazione alla Provincia tramite posta elettronica. La Provincia si riserva il diritto di valutare se autorizzare o meno l'ulteriore intervento.

Per particolari esigenze e previo parere favorevole della Provincia, l'Impresa, assumendosene la piena responsabilità a tutti gli effetti contrattuali, potrà avvalersi delle prestazioni di esperti e professionisti estranei alla sua organizzazione per l'esecuzione di interventi che richiedono specifiche consulenze specialistiche.

Al termine dell'intervento, l'Impresa deve darne comunicazione scritta alla Provincia tramite posta elettronica e concordare le modalità di ritiro dell'automezzo.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di interventi non preventivamente autorizzati dalla Provincia.

L'Impresa è tenuta a segnalare alla Provincia tramite posta elettronica eventuali chiusure temporanee (es. per ferie) con almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi di preavviso.

#### **Art. 7 – Fatturazione e modalità di pagamento – Ordini – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le fatture dovranno essere emesse, in forma elettronica, nei confronti della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59 – 42121 Reggio Emilia – C.F. 00209290352 – dopo il ritiro del veicolo al termine dell'intervento preventivamente autorizzato e dovranno contenere tutti i dati prescritti dalla normativa vigente, con IVA in regime di split-payment.

Il pagamento della stessa sarà effettuato entro 30 giorni data fattura, a condizione dell'esito positivo della verifica di conformità dell'intervento effettuato.

L'Impresa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa.

#### **Art. 8 – Responsabilità contrattuali**

Sono configurate per l'Impresa responsabilità per:

- danni che possono derivare dall'esecuzione erronea o insufficiente dell'intervento di manutenzione o riparazione sui mezzi;
- danni che possono derivare dall'utilizzo di pezzi di ricambio non certificati;
- ritardata consegna dei mezzi, fatte salve cause anticipatamente segnalate, motivate e concordate tra Impresa e Provincia.

Nel caso di danni non imputabili alla Provincia, intervenuti interventi di manutenzione o riparazione sui mezzi, informa l'Impresa del verificarsi dell'evento. L'Impresa, in tal caso, assume l'obbligo di intervenire per riparare o sostituire le parti di ricambio che hanno causato il danno, entro un termine da determinare d'intesa con la Provincia, comunque non superiore a 3 giorni naturali e consecutivi.

Le spese derivanti da danno dovuto a ritardo, negligenza o imperizia dell'Impresa rimangono a suo carico.

### **Art. 9 – Controlli**

La qualità delle manutenzioni e delle riparazioni potrà essere accertata dalla Provincia in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa. Qualora gli interventi eseguiti dall'Impresa non risultassero essere stati effettuati in conformità al presente capitolato, l'Impresa sarà tenuta a eseguire nuovamente le operazioni necessarie a proprie spese, ferme restando le altre ipotesi relative ai danni e alla risoluzione del contratto, di cui ai successivi articoli.

### **Art. 10 – Penali**

La Provincia ha la facoltà di effettuare gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante l'efficacia del contratto che sarà stipulato in esito alla Trattativa Diretta, per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

In particolare, ove si verificano ritardi ingiustificati da parte dell'Impresa nell'esecuzione degli interventi di manutenzione o riparazione approvati da parte della Provincia, la Provincia stessa si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 60,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'approvazione, di cui all'art. 6.1.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di riscontro della inadempienza, la Provincia segnala e contesta per iscritto all'Impresa gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali.

L'Impresa ha facoltà di comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Impresa le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, la Provincia, valutata la gravità degli stessi, può procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 11 – Responsabilità e obblighi**

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente capitolato speciale e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, sia della Provincia che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di oneri assistenziali e previdenziali, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, in vigore alla data dell'aggiudicazione, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località; si

obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi fino alla scadenza dell'aggiudicazione.

Con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), i servizi sopra elencati non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, per le loro caratteristiche e peculiarità. Non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

#### **Art. 12 - Assicurazioni**

L'Impresa è tenuta a stipulare o a possedere una polizza assicurativa in corso di validità R.C.T. per la copertura di danni eventualmente causati ai veicoli ricevuti in consegna e/o detenuti in custodia al momento dell'evento dannoso per un massimale annuo di almeno Euro 1.500.000,00#. La suddetta polizza dovrà prevedere esplicitamente un massimale di almeno Euro 200.000,00# per furto / incendio dei veicoli sopra citati.

Dovrà, altresì, essere stipulata o posseduta una polizza assicurativa in corso di validità R.C.O. verso i prestatori di lavoro, per i rischi inerenti le attività previste dal presente capitolato, con un massimale annuo di almeno Euro 1.000.000,00#.

Copia delle suddette polizze dovranno essere depositate presso l'Ufficio Appalti e Contratti della Provincia.

#### **Art. 13 – Cauzioni**

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la Provincia ritiene che non sia necessaria la costituzione della garanzia definitiva, in considerazione della particolarità della prestazione (riparazione automezzi), che non ha particolari interferenze con la complessiva attività dell'ente.

#### **Art. 14 – Del divieto di cessione del contratto e della disciplina applicabile al subappalto**

Al subappalto si applica l'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare in sede di offerta la percentuale da subappaltare, la/le tipologia/e di servizi o forniture, ovvero le parti di essi, specificando nel dettaglio le caratteristiche dei servizi o forniture da subappaltare.

È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle forniture appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi/forniture relativi alla tipologia prevalente nei contratti ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che l'impresa ha indicato di voler sub appaltare, a favore di piccole e medie imprese. Per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, in sede di offerta, l'operatore economico può indicare una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese.

Il subappaltatore deve applicare ai propri dipendenti il CCNL indicato nell'art. 18 o altro che abbia le caratteristiche indicate all'art. 11 del Codice che offra tutele normative e giuridiche analoghe a quello sotto indicato secondo la disciplina dell'Allegato I.01 al Codice.

Al subappalto si applica la revisione prezzi come di seguito indicato.

#### **Art. 15 – Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione al costo del servizio in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto e si applica nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. Si riconosce la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2 - bis del D.Lgs. n. 36/2023. Il codice CPV 50100000-6 "Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse" fa riferimento alla tabella D1, di cui al predetto allegato, che crea la corrispondenza tra il codice CPV e l'indice "Prezzi al consumo" per il codice ECOICOP identificato con 0723, con monitoraggio annuale. Al momento dell'affidamento verrà indicata l'ultima data disponibile degli indici pubblicati da ISTAT da prendere a riferimento per la revisione prezzi.

#### **Art. 16 – Risoluzione del contratto**

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto:

- in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite dall'art. 1671 del C.C.;
- per motivi di interesse pubblico, specificati nel relativo provvedimento amministrativo;
- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore a Euro 3.000,00# (tremila);
- nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:

- accertata mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023;
- cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Provincia, accertato con sentenza passata in giudicato, che riconosca la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

La Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, esclusa l'originaria Impresa.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originaria Impresa in sede di offerta.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa, la Provincia si riserva il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di affidare a terzi i servizi, in danno dell'Impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme previste, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia, rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizi dei diritti della Provincia sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

#### **Art. 17 – Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

Nello svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Il contratto collettivo di riferimento è il "CCNL Area meccanica" (Codice CNEL C030). L'Impresa è pertanto tenuta a garantire l'applicazione del contratto di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art.11 del Dlgs 36/2023.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile.

In materia di sicurezza sul lavoro, l'Impresa è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa è responsabile, nei confronti della Provincia, del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Impresa è invitata per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove essa non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Provincia può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Provincia o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia segnala l'inadempienza all'Impresa e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento



all'Impresa della somma accantonata non è effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Provincia, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'Impresa ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Impresa, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligata a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa è tenuta ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Provincia si vede costretta ad applicare le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, deve:

- a) applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- b) provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) provvedere a formare il personale in servizio;
- d) mantenere estranea la Provincia da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni attualmente vigenti in materia.

#### **Art. 20 – Controversie e foro competente**

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia, con esclusione del deferimento ad arbitri.

#### **Art. 21 – Responsabile unico del progetto**

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Avv. Alessandro Merlo, Responsabile della U.O. Contenzioso e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE  
E PATRIMONIO  
(Ing. Valerio Bussei)